IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLLE FINANZE

 Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure

urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e

per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico

nazionale" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in

particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di

certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni,

forniture e appalti;

 Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in

particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza

pubblica concordati in sede europea, le modalita' di attuazione delle

disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 9 del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

 Visti gli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183,

concernenti il Patto di stabilita' interno per gli enti locali e per

le regioni;

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e

finanza pubblica);

 Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in

particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti

da contratti di servizi, forniture e lavori;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre

2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di

documentazione amministrativa (Testo A);

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo

unico degli Enti locali e, in particolare gli articoli 182-185, che

individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti

locali, e l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di impegni

e l'effettuazione di spese;

 Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante principi

fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di

contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della

legge 25 giugno 1999, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 18 e

19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento

delle spese delle Regioni;

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,

recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art.

48-bis concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

 Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante

disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'

generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70

riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della Pubblica

amministrazione;

 Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il

regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la

contabilita' generale dello Stato;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18

gennaio 2008, n. 40, recante modalita' di attuazione dell'art. 48-bis

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle

pubbliche amministrazioni;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.

173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30

gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero

dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28

gennaio 2009, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di

livello dirigenziale non generale dei dipartimenti;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16

dicembre 2010 recante individuazione e attribuzioni degli uffici

territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento

dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

 Considerato che, ai fini della definizione di credito

certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni

giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il

soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo

sulle previsioni di bilancio nell'ambito delle relative

disponibilita';

 Ritenuto opportuno favorire la libera negoziazione tra fornitori,

banche ed intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche

amministrazioni, anche nelle forme dell'anticipazione su crediti;

 Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta

del 6 giugno 2012;

 Decreta:

 Art. 1

 Oggetto e ambito di applicazione

 1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di

finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire

liquidita' alle imprese, le modalita' di certificazione del credito,

anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni,

forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli

enti del Servizio sanitario nazionale. Disciplina altresi' le forme

semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.

 2. Sono oggetto della disciplina del presente decreto i crediti

vantati nei confronti degli enti di cui al comma 1 ad eccezione dei:

 a) crediti nei confronti degli enti locali commissariati ai sensi

dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, dei crediti sorti prima del commissariamento una volta

cessato lo stesso e dei crediti rientranti nella gestione

commissariale;

 b) crediti nei confronti delle regioni sottoposte ai piani di

rientro dai deficit sanitari e dei relativi enti del servizio

sanitario nazionale.

 3. Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del

creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in

qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove

possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

 4. Gli allegati da 1 a 3 sono parte integrante del presente

decreto.

 Art. 2

 Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

 1. I pagamenti correnti e in conto capitale delle regioni e i

pagamenti in conto capitale degli enti locali conseguenti alle

certificazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto

di stabilita' interno; gli enti del Servizio sanitario nazionale sono

vincolati agli obblighi del presente decreto solo se compatibili con

i saldi programmati di finanza pubblica.

 2. Ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno il

certificato puo' essere emesso senza data, selezionando l'opzione

nell'apposito modello di cui all'allegato 2.

 3. Per i certificati ai quali non viene apposta la data ai sensi

del comma 2, la tempistica dei pagamenti avviene in conformita' con

gli obiettivi di finanza pubblica e non si applica la compensazione

di cui all'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602.

 Art. 3

 Procedimento di certificazione

 nella forma ordinaria

 1. Nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica

di cui all'art. 4, i titolari di crediti non prescritti, certi,

liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui

all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice istanza

di certificazione del credito redatta utilizzando il modello di cui

all'allegato 1.

 2. L'amministrazione debitrice, nel termine di cui all'art. 9,

comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive

modificazioni e integrazioni, decorrente dalla ricezione

dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, utilizzando il modello

di cui all'allegato 2 al presente decreto, certifica che il credito

e' certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o

l'inesigibilita', anche parziale.

 3. La certificazione non puo' essere rilasciata qualora risultino

procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di

credito.

 4. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo

superiore a diecimila euro, l'amministrazione debitrice procede,

ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-bis

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento

derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, la

certificazione ne da' atto e viene resa al lordo delle somme ancora

dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione

medesima.

 5. Laddove previsto, il versamento di cui all'art. 28-quater del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio della

certificazione.

 6. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti

della stessa amministrazione, il credito puo' essere certificato, e

conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della

compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile

esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice. Tra i debiti

di cui al periodo precedente non rientrano le somme dovute per

cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e del decreto ministeriale di

attuazione, relativamente alle quali il creditore dichiari

nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il credito

in compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 7. Ove l'importo certificato venga in parte utilizzato dal

creditore, in compensazione con le somme dovute per cartelle di

pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122 e del decreto ministeriale di attuazione,

l'importo del credito da utilizzare in compensazione e' annotato

sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della

riscossione. Il credito residuo puo' essere utilizzato solo se la

copia della certificazione e' accompagnata dall'attestazione di

avvenuta compensazione.

 8. Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata

rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati

solo previa restituzione della certificazione precedentemente

rilasciata.

 9. Le amministrazioni curano l'attribuzione di un numero

progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata.

 Art. 4

 Procedimento di certificazione

 mediante piattaforma elettronica

 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi di Consip S.p.A.,

predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine

dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al

presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione della

piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio

sito istituzionale.

 2. Le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario

nazionale rendono disponibile la certificazione telematica

conformemente a quanto previsto nelle istruzioni tecniche di cui al

comma 1 ovvero richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico

messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze,

entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

 3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed

esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1

possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di

certificazione del credito abilitandosi sulla piattaforma di cui al

presente articolo. L'istanza va redatta utilizzando il modello

generato dal sistema, conforme all'allegato 1.

 4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al presente

articolo, le amministrazioni debitrici certificano secondo la

procedura di cui ai commi da 2 a 8 del precedente art. 3.

 5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di tutti i

soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella eventuale

cessione dei crediti certificati o oggetto di anticipazione mediante

attestazione del relativo flusso dati di interscambio con i detti

soggetti, e un livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente

normativa in materia.

 6. Le cessioni dei crediti certificati in modalita' telematica sono

comunicate all'amministrazione ceduta attraverso la piattaforma: tale

comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di

notificazione.

 7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo

identificativo, per ogni certificazione rilasciata dalle singole

amministrazioni debitrici.

 8. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da

ciascuna amministrazione, sono resi disponibili anche ai sensi

dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel periodo

precedente la messa a disposizione delle informazioni nelle modalita'

di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al Dipartimento

del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun mese.

 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5

 Commissario ad acta - certificazione ordinaria

 1. Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 2 del presente

decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne' sia stata

rilevata l'insussistenza o l'inesigibilita' del credito, anche

parziale, il creditore puo' presentare istanza di nomina di un

commissario ad acta agli uffici di cui all'art. 9, comma 3-bis,

secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e

successive modificazioni e integrazioni, utilizzando l'allegato

1-bis, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di

certificazione presentata alla regione o all'ente debitore.

 2. Il Direttore del competente ufficio di cui al comma 1, entro il

termine di 10 giorni dal ricevimento della seconda istanza, nomina un

Commissario ad acta utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la

certificazione non sia stata gia' resa dalla regione o dall'ente

debitore.

 3. L'incarico di Commissario ad acta e' conferito prioritariamente

a un dirigente o un funzionario dell'amministrazione debitrice o, in

subordine, della competente Prefettura - Ufficio territoriale del

Governo o, infine, del relativo ufficio, anche territoriale, del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 4. Il Commissario ad acta opera in qualita' di pubblico ufficiale e

puo' svolgere presso gli Uffici dell'amministrazione debitrice ogni

attivita' funzionale al rilascio della certificazione, compresi

l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.

 5. Il Commissario ad acta provvede al rilascio della

certificazione, entro i successivi 50 giorni dalla nomina,

utilizzando l'allegato 2-bis, in forme compatibili ai i vincoli del

patto di stabilita' interno, ovvero, per gli enti del Servizio

sanitario nazionale, con i saldi programmati di finanza pubblica, e

ne da' contestuale comunicazione alla regione o all'ente debitore.

 6. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con

l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente.

 Art. 6

 Commissario ad acta - certificazione mediante

 piattaforma elettronica

 1. Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 2 del presente

decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne' sia stata

rilevata l'insussistenza o l'inesigibilita' del credito, anche

parziale, il creditore puo' presentare istanza di nomina di un

commissario ad acta agli uffici di cui all'art. 5, comma 1,

utilizzando l'allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo

dell'istanza di certificazione presentata alla regione o all'ente

debitore.

 2. Il Direttore del competente ufficio di cui al comma 1, entro il

termine di 10 giorni dal ricevimento della seconda istanza, nomina un

commissario ad acta utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la

certificazione non sia stata gia' resa dalla regione o dall'ente

debitore.

 3. L'incarico di Commissario ad acta e' conferito prioritariamente

a un dirigente o un funzionario dell'Ente debitore o, in subordine,

della competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o,

infine, del relativo ufficio, anche territoriale, del Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato.

 4. Il Commissario opera in qualita' di pubblico ufficiale e puo'

svolgere presso l'ente debitore ogni attivita' funzionale al rilascio

della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e

documenti.

 5. Il Commissario provvede al rilascio della certificazione in

forme telematiche utilizzando il modello generato dal sistema

conforme all'allegato 2-bis, entro i successivi 50 giorni dalla

nomina, in forme compatibili con i vincoli del patto di stabilita'

interno, ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, con i

saldi programmati di finanza pubblica, e ne da' contestuale

comunicazione all'ente debitore.

 6. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con

l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente.

Art. 7

 Accettazione preventiva della cessione del credito

 da parte dell'amministrazione debitrice

 1. Con la certificazione di cui agli articoli precedenti,

l'amministrazione debitrice accetta preventivamente la possibilita'

che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari

abilitati ai sensi della legislazione vigente.

 Art. 8

 Monitoraggio

 1. L'amministrazione debitrice comunica mensilmente entro il decimo

giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche ai fini

dell'implementazione della Banca dati di cui all'art. 13 della legge

31 dicembre 2009, n. 196, e Dipartimento del tesoro, l'ammontare

delle certificazioni rilasciate, incluse quelle di cui all'art. 3,

specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove

assistite da mandato irrevocabile all'incasso. Tale comunicazione non

e' necessaria per le certificazioni su piattaforma elettronica.

 2. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati

personali, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse

all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e all'Unione delle

province italiane (UPI).

 Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di

controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 25 giugno 2012

 Il Ministro: Monti